

(N. 2379-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 15 luglio 1952

modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2846)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 OTTOBRE 1952

Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119, è estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 30 giugno 1954.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 31 dicembre 1954.

Parimenti, fino al 30 giugno 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Il funzionamento dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, già prorogato con la legge 3 febbraio 1951, n. 311, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1954.

Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Il funzionamento dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, già prorogato con la legge 3 febbraio 1951, n. 311, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1954.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.